

ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n.36/4178/MA004.A007/CONS-L-47 del 20 marzo 2014, di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.79 del 4 aprile 2014.

Deliberato dall'Assemblea dei Delegati nella riunione del 21 novembre 2013.

Articolo 1

Organi eligendi

Il presente Regolamento disciplina l'elezione:

- a) dei componenti dell'Assemblea dei Delegati;
- b) dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) dei componenti effettivo e supplente del Collegio dei Sindaci, in rappresentanza della categoria dei Consulenti del Lavoro; dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, ENPACL, di seguito "Ente".

Articolo 2

Aventi diritto al voto

Sono elettori dei Delegati i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione di indizione delle elezioni, purché ancora iscritti alla data di svolgimento delle elezioni stesse.

Articolo 3

Eleggibilità

Sono eleggibili all'Assemblea dei Delegati i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente che, alla data delle elezioni, abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre anni e siano nelle condizioni di eleggibilità di cui all'articolo 15 dello Statuto dell'Ente.

I componenti l'Assemblea dei Delegati sono rieleggibili.

Articolo 4

Determinazione e comunicazione della data delle elezioni

Entro il giorno trenta del mese di settembre precedente la scadenza quadriennale dell'Assemblea dei Delegati, il Presidente dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fissa la data delle elezioni per il rinnovo della Assemblea stessa.

Le elezioni dovranno tenersi entro il mese di febbraio dell'anno di scadenza dell'Assemblea dei Delegati.

Articolo 5

Adempimenti dei Consigli Provinciali. Insemediamento dei seggi

Entro quindici giorni successivi alla data della delibera di indizione delle elezioni, di cui al precedente articolo 4, il Presidente dell'Ente ne dà comunicazione ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine ed al Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC). Entro lo stesso termine sono trasmessi ai Presidenti dei Consigli Provinciali gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili.

Entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo i Presidenti dei Consigli Provinciali adempiono alle seguenti incombenze:

- a) restituiscono all'Ente, dopo aver provveduto all'aggiornamento (aggiungendo i nominativi dei nuovi iscritti e depennando quelli degli eventuali cancellati, nonché correggendo eventuali inesattezze) l'elenco in quattro copie degli aventi diritto al voto;
- b) restituiscono all'Ente, dopo aver provveduto all'aggiornamento, l'elenco in quattro copie degli eleggibili alla carica di Delegato;
- c) convocano il Consiglio Provinciale per la nomina del seggio elettorale costituito da un presidente e da scrutatori in numero non inferiore a due e non superiore a quattro, scelti tra gli elettori. Per ogni membro effettivo del seggio elettorale, il Consiglio Provinciale dell'Ordine nomina un membro supplente;
- d) inviano a ciascun elettore, a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata (PEC), l'avviso di convocazione con l'indicazione della data, del luogo e dell'orario in cui si terranno le elezioni, del numero dei Delegati da eleggere e la comunicazione che il presente regolamento potrà essere consultato presso la sede del Consiglio Provinciale.

Almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, il Presidente del Consiglio Provinciale insedia il seggio elettorale presso la sede destinata. In tale circostanza consegna al presidente del seggio il seguente materiale:

- 1) due elenchi degli aventi diritto al voto;
- 2) due elenchi degli eleggibili;
- 3) tutto il materiale necessario a garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 6

Modalità di esposizione dei dati negli elenchi degli elettori e degli eleggibili

Gli stampati per gli elenchi di cui al precedente articolo 5, approntati a cura dell'Ente, debbono recare i seguenti campi:

1) Elenco degli aventi diritto al voto:

- a. Numero d'ordine;
- b. Numero d'iscrizione all'Albo;
- c. Cognome e nome;
- d. Luogo e data di nascita;
- e. Data di iscrizione all'ENPACL;
- f. Estremi del documento di identificazione;
- g. Annotazione dell'espressione di voto;
- h. Annotazioni varie.

2) Elenco degli Eleggibili:

- a. Numero d'ordine;
- b. Numero d'iscrizione all'Albo;
- c. Cognome e nome;
- d. Luogo e data di nascita;
- e. Data di iscrizione all'ENPACL;
- f. Annotazioni varie.

In calce ad ogni elenco degli elettori il Presidente del Consiglio Provinciale dovrà apporre e sottoscrivere la seguente dichiarazione: "I nomi e i dati degli iscritti all'ENPACL, riportati nel presente elenco, sono iscritti nell'Albo tenuto a cura di questo Consiglio Provinciale. In base al numero degli elettori, dovranno essere eletti a norma dell'articolo 16 dello Statuto, numero Delegati".

In calce ad ogni elenco degli eleggibili il Presidente del Consiglio Provinciale dovrà apporre la seguente dichiarazione: "I nomi e i dati degli iscritti all'ENPACL, riportati nel presente elenco, sono iscritti nell'Albo tenuto a cura di questo Consiglio Provinciale".

I predetti elenchi dovranno essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio Provinciale in ciascun foglio.

L'Ente, espletate le operazioni di controllo, apporrà in calce a ciascun elenco degli elettori la seguente dichiarazione: "Espletati gli opportuni controlli con gli atti dell'ENPACL, si ratificano il numero e i dati degli elettori elencati nonché il numero di Delegato/i da eleggere".

In calce a ciascun elenco degli eleggibili, l'Ente apporrà la seguente dichiarazione: "Espletati gli opportuni controlli con gli atti dell'ENPACL, si ratificano il numero e i dati degli eleggibili elencati".

Dette dichiarazioni di ratifica dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Ente.

Tre copie di ognuno degli elenchi, così ratificati, saranno restituiti ai rispettivi Consigli Provinciali dell'Ordine entro venti giorni dalla data di ricezione dei medesimi.

I termini di cui agli articoli 5 e 6 sono termini perentori.

Articolo 7 **Modalità di presentazione delle liste**

Liste comprendenti un numero di candidati superiore a quello dei Delegati da eleggere possono essere presentate al seggio elettorale dal momento del suo insediamento fino a quindici giorni di calendario prima della data delle elezioni. Nell'ultimo giorno utile, il seggio elettorale deve rimanere aperto fino alle ore 18:00. Ciascuna lista deve recare la firma dei candidati per accettazione e la firma di almeno dieci elettori presentatori.

I candidati non possono essere compresi in più liste e gli elettori presentatori possono presentare una sola lista. Le firme di accettazione dei candidati e quelle degli elettori presentatori debbono essere autenticate da un notaio o dal Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine.

In caso di mancata presentazione di liste, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ente in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

I componenti del seggio non possono essere candidati.

Articolo 8 **Stampa delle schede elettorali**

Il Presidente del Consiglio Provinciale, su indicazione del seggio elettorale, provvede alla stampa delle schede di votazione, contenenti le liste dei candidati, in ordine di presentazione. In caso di mancata presentazione di liste, la scheda deve contenere righe in bianco pari al numero dei voti da esprimere. Dette schede debbono essere consegnate al Presidente del seggio entro il giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni.

Articolo 9 **Elezioni e voto**

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 10 **Operazioni preliminari al voto**

Le operazioni di voto si svolgono, nel giorno e nel luogo fissati, ininterrottamente dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Due ore prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente del seggio elettorale si assicura che nella sala destinata alle votazioni si trovino:

- a) un divisorio o transenna che consenta di votare in luogo non accessibile agli altri elettori in attesa di esprimere il voto;
- b) una o più cabine che consentano di votare in assoluta segretezza;
- c) elenchi, timbri e tutto ciò che serve per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- d) un contenitore per le schede autenticate;
- e) un'urna, recante una fessura per l'introduzione delle schede votate che viene sigillata dai componenti del seggio;
- f) il materiale occorrente per la formazione, dopo lo scrutinio, dei plichi delle schede da sigillare.

Il Presidente provvede a preparare un numero di schede pari a quelle degli iscritti negli elenchi degli elettori, che devono essere timbrate e firmate da almeno un componente del seggio.

Articolo 11 **Documenti da rendere pubblici**

Nella sala delle votazioni deve essere esposto un elenco degli aventi diritto al voto, un elenco degli eleggibili, il fac-simile della scheda di votazione ed almeno due copie del presente Regolamento.

Articolo 12 **Modalità di espressione del voto**

Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere, barrando la casella corrispondente ai nominativi prescelti; in assenza di liste, scrivendo i

nominativi sulla scheda. In caso di omonimia, deve essere indicato anche il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili.

Articolo 13

Formalità relative al voto

L'elettore viene ammesso a votare, previa la sua identificazione. Riceve la scheda ed una matita copiativa dal Presidente del seggio elettorale. Provvede immediatamente ad esprimere il suo voto nella cabina a ciò destinata, quindi chiude la scheda prima di uscire dalla cabina e la riconsegna al Presidente del seggio che la introduce nell'urna in sua presenza.

L'elettore che prima dell'inserimento della propria scheda nell'urna ne chiede, per qualsiasi motivo, la sostituzione, è tenuto a restituire la scheda stessa chiusa al Presidente del seggio, il quale appone sulla stessa il timbro del seggio e provvede ad inserirla in una apposita busta gommata che viene immediatamente sigillata mediante timbro e firma del Presidente.

Il seggio provvede quindi a timbrare e firmare una nuova scheda che viene consegnata all'elettore. L'operazione di sostituzione viene trascritta nel verbale delle operazioni elettorali.

Articolo 14

Formalità di registrazione dei votanti

Di ogni singola operazione di voto deve essere presa nota da uno degli scrutatori mediante apposizione della propria firma accanto al nome del votante, nell'apposito spazio nell'elenco degli elettori.

Articolo 15

Termine delle operazioni elettorali

Se all'ora fissata per la chiusura delle operazioni elettorali sono ancora presenti in sala elettori che non hanno votato, il Presidente li ammette a votare.

Qualora la totalità degli elettori abbia espresso il voto prima dell'ora stabilita per la chiusura del seggio, il Presidente può dichiarare immediatamente chiusa la votazione ed iniziare le operazioni di scrutinio.

Durante le operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale possono momentaneamente assentarsi, purché alle operazioni elettorali siano sempre presenti almeno due componenti.

Articolo 16
Inizio delle operazioni di scrutinio

Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio unitamente agli scrutatori.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Articolo 17
Modalità per l'espletamento delle operazioni di scrutinio

Per le operazioni di scrutinio, il Presidente apre l'urna contenente le schede votate e dà inizio allo spoglio di esse.

A tal fine, uno scrutatore estrae dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al Presidente.

Questi legge ad alta voce i nomi dei votati mentre gli altri scrutatori prendono nota separatamente dei voti espressi, registrandoli in apposite tabelle, a fianco del nome di ciascun votato.

Le schede così scrutinate vengono raccolte a parte, avendo cura di separare quelle valide da quelle ritenute nulle, da quelle bianche e da quelle contestate.

Articolo 18
Contestazioni e relative decisioni

Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria e senza interrompere le operazioni elettorali su tutte le questioni inerenti alle operazioni stesse e sulla nullità dei voti.

Le contestazioni degli scrutatori e le decisioni adottate dal Presidente debbono essere riportate a verbale.

Articolo 19
Stesura del verbale ed operazioni conclusive

Ultimato lo scrutinio, il Presidente del seggio chiude il verbale delle operazioni, che viene redatto in tre copie su modello predisposto dall'Ente.

Tutte le copie del verbale vengono sottoscritte in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale ed inviate all'Ente, a cura del Presidente del seggio, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro il primo giorno lavorativo successivo al termine dello scrutinio.

Contemporaneamente, in separato plico sigillato, sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il Presidente del seggio trasmette all'Ente le schede votate, le schede contestate, le schede nulle, le schede bianche e quelle vidimate e non utilizzate nonché le schede sostituite.

Il Presidente del seggio, infine, consegna al Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine tutto l'altro materiale ricevuto.

Articolo 20 **Proclamazione e convocazione eletti**

Entro il giorno venti del mese successivo alle elezioni, il Presidente dell'Ente, assistito dal Collegio dei Sindaci, proclama eletti i candidati che, nell'ambito di ciascuna provincia, hanno ricevuto il maggior numero di voti, redigendo apposito provvedimento.

Nelle rispettive liste i candidati in esubero rispetto al numero dei Delegati da eleggere saranno da considerare in surroga.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'Albo, il più anziano di età.

La proclamazione sarà tempestivamente comunicata, entro i successivi cinque giorni, a ciascun eletto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC).

Entro lo stesso termine i risultati delle elezioni sono comunicati dal Presidente dell'Ente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Consiglio Nazionale e ai Consigli Provinciali degli Ordini, nonché pubblicati sul sito web dell'Ente. Sarà, altresì, pubblicato nell'area riservata dei Delegati, all'interno dello stesso sito, l'elenco degli eletti completo dei loro indirizzi e, possibilmente, dei loro riferimenti telefonici ed informatici.

Articolo 21 **Sostituzione dei componenti dell'Assemblea**

Alla sostituzione dei componenti l'Assemblea dei Delegati che siano venuti a mancare per decesso, dimissioni, opzione o altre cause, si provvede con la nomina del primo dei non eletti della stessa lista nella provincia di appartenenza.

Articolo 22
Prima convocazione dell'Assemblea ed insediamento delle cariche

Entro venti giorni dalla data della proclamazione degli eletti, il Presidente dell'Ente convoca l'Assemblea dei Delegati per il proprio insediamento. La stessa in tale seduta nominerà tra i Delegati stessi un Comitato elettorale composto di tre membri ed un segretario senza diritto di voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Nomina, altresì, tre componenti supplenti ed un segretario supplente. Il Comitato provvede ad eleggere, tra i propri componenti, il Presidente. I componenti il Comitato elettorale non possono far parte dell'elettorato passivo alla carica di Consigliere e di Sindaco.

Articolo 23
Elettorato passivo alla carica di Consigliere

Sono eleggibili alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione i Consulenti del Lavoro che, alla data di elezione del Consiglio medesimo, sono iscritti all'ENPACL da almeno sei anni.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e scade al termine dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato. I Consiglieri non possono svolgere più di due mandati.

La carica di Consigliere di Amministrazione o di Sindaco è incompatibile con la carica di Delegato. Pertanto i componenti dell'Assemblea dei Delegati eventualmente eletti ad una delle suddette cariche, se la accettano, cessano di far parte dell'Assemblea stessa e vengono sostituiti con le modalità di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.

Articolo 24
Modalità di presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

Entro trenta giorni dalla data della nomina del Comitato elettorale possono essere presentate liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione. Le liste, comprendenti un numero di candidati non superiore a sette, devono essere presentate da almeno venti Delegati. Il Delegato non può presentare più di una lista. Ciascun candidato non può essere presentatore di liste né far parte di più liste.

Le liste dovranno essere presentate al Comitato elettorale con le firme di accettazione e presentazione autenticate da un notaio oppure da un Presidente dei Consigli Provinciali degli Ordini ovvero dal Presidente dell'Ente.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il Comitato elettorale accerta la loro validità e riferisce al Presidente per la successiva convocazione dell'Assemblea dei Delegati, provvede inoltre a rendere pubbliche le liste dei candidati disponendone la pubblicazione sul sito dell'Ente.

Nell'eventualità di mancata presentazione regolare di più liste, il Comitato elettorale riferirà al Presidente dell'Ente affinché provveda alla riapertura dei termini per ulteriori 20 giorni. Rimasto infruttuoso il secondo tentativo dovrà essere convocata l'Assemblea dei Delegati per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 25 **Convocazione per l'elezione del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Delegati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione o per i provvedimenti statutari del caso, per il giorno successivo a quello fissato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Nel caso in cui si debba procedere, ai sensi del successivo articolo 32, alle elezioni di un nuovo Consiglio di Amministrazione prima del termine naturale del mandato, l'Assemblea dei Delegati deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Articolo 26 **Modalità di espletamento delle elezioni**

L'Assemblea dei Delegati, convocata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, è presieduta dal Delegato più anziano per iscrizione all'Ente. Il Direttore Generale funge da segretario verbalizzante.

Articolo 27 **Operazioni preliminari al voto**

Il Comitato elettorale, nei giorni precedenti la data delle elezioni, procede allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) provvede alla stampa delle schede di votazione contenenti l'elenco dei candidati in ordine alfabetico per ogni lista; le schede sono stampate su carta di colore bianco per l'elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione, sulla base delle liste presentate;

b) decide sui ricorsi ad esso presentati.

I ricorsi avverso le operazioni elettorali possono essere presentati al Comitato elettorale fino alle ore 12 del giorno antecedente la sua trasformazione in Seggio elettorale di cui al successivo articolo 28.

Articolo 28 **Composizione del Seggio elettorale**

Il giorno precedente quello fissato per l'elezione il Comitato elettorale, espletate tutte le formalità e gli adempimenti di cui al precedente articolo 27, si trasforma in Seggio elettorale ed il Presidente del Comitato assume la funzione di Presidente del Seggio ed i due membri le funzioni di scrutatori.

Le funzioni di segretario vengono svolte dal Segretario del Comitato elettorale.

Il Presidente del Seggio elettorale cura che nella sala destinata alle votazioni si trovino:

- un divisorio o transenna che consenta di votare in luogo appartato e non accessibile agli altri elettori in attesa;
- una o due cabine o paraventi che consentano di votare in assoluta segretezza;
- registri, ruoli, elenchi, timbro e quanto altro serva per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- un contenitore per le schede autenticate;
- un'urna vuota, chiusa e sigillata dal Seggio, avente una fessura per l'introduzione delle schede votate.

Due ore prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente del Seggio provvede a preparare un numero di schede pari a quello complessivo dei Delegati elettori. Tali schede devono essere firmate da un componente del Seggio sì da renderle insostituibili. Le schede devono essere quindi timbrate e custodite nell'apposita urna.

Articolo 29 **Procedimento elettorale**

Il Seggio elettorale riceve dall'Ente due copie, di cui una da esporre nel locale delle votazioni, del seguente materiale:

- elenco degli eleggibili alla carica di Consigliere di Amministrazione.

Il Seggio elettorale annota sulla copia a sua disposizione dell'elenco dei Delegati, l'espressione del voto.

L'elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione si svolge con voto segreto. Si esprime un voto di lista e preferenze limitate a non più di cinque candidati, da scegliere nella lista votata, pena la nullità delle preferenze espresse.

Il seggio resta aperto ininterrottamente dalle ore 10:00 alle ore 16:00 del giorno fissato.

Per tutto quanto non regolato nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme previste per l'elezione dei Delegati.

Articolo 30 **Elezioni del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente**

Sono eleggibili alla carica di Sindaco tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente nonché all'Albo dei Revisori legali.

Oltre ad un Sindaco effettivo è eletto un Sindaco supplente.

I Sindaci elettivi, effettivo e supplente, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta.

Possono essere eletti Sindaci anche i componenti dell'Assemblea dei Delegati.

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle liste e le successive fasi elettorali valgono le norme di cui agli articoli precedenti relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Articolo 31 **Proclamazione alla carica di Consigliere di Amministrazione**

La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione è fatta dal Presidente del Seggio elettorale, di cui al precedente articolo 28, non appena ultimate le operazioni di spoglio, dandone atto a verbale, con l'indicazione dei cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata e dei due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto, salvo quanto previsto dal presente regolamento in caso di parità di voti.

Il verbale delle relative operazioni elettorali, compilato in tre copie su modello predisposto dall'Ente, viene redatto e sottoscritto in ciascuna pagina dai componenti il Seggio elettorale medesimo e consegnato immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, quelle sostituite e quelle non utilizzate, sigillate in separati plichi, vengono contemporaneamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

La proclamazione viene comunicata agli interessati dall'Ente a mezzo raccomandata a mano o con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC), entro due giorni dal ricevimento dei verbali da parte del seggio. L'accettazione della carica, da parte degli eletti, può avvenire mediante sottoscrizione in calce alla comunicazione di proclamazione o deve essere inviata all'ENPACL, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC), nel termine perentorio di sette giorni dalla data di ricezione dell'avviso di proclamazione.

Articolo 32 **Sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

I componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti, sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Qualora il numero dei componenti in carica si riduca a meno di quattro, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e scade al termine dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Articolo 33 **Proclamazione alla carica di Sindaco elettivo**

La proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco effettivo e Sindaco supplente è eseguita dal Presidente del Seggio elettorale, non appena ultimate le operazioni di spoglio, dandone atto a verbale, con l'indicazione del candidato che ha ottenuto la carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente avendo riportato il maggior numero di voti nelle rispettive elezioni.

I verbali delle operazioni elettorali, compilati in tre copie su modelli predisposti dall'Ente, vengono redatti e sottoscritti in ciascuna pagina dai componenti il Seggio elettorale e consegnati immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, quelle sostituite e quelle non utilizzate, sigillate in separati plichi, vengono contemporaneamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La proclamazione viene comunicata agli interessati dall'Ente a mezzo raccomandata a mano o con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC), entro due giorni dal ricevimento dei verbali da parte del seggio.

L'accettazione della carica, da parte degli eletti, può avvenire mediante sottoscrizione in calce alla comunicazione di proclamazione o deve essere inviata all'ENPACL, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC), nel termine perentorio di sette giorni dalla data di ricezione dell'avviso di proclamazione.

Articolo 34 **Trasmissione di copia dei verbali e** **convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Ricevuti i verbali di cui agli articoli precedenti, nonché le lettere di accettazione da parte degli eletti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente provvede a trasmettere, entro due giorni, copia dei predetti verbali al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché sia provveduto alle designazioni di cui all'articolo 19 dello Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, entro il predetto termine, provvede altresì a convocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci per l'insediamento e le elezioni delle cariche interne, a norma dell'articolo 17 dello Statuto, da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione.

Articolo 35 **Oneri per l'applicazione del Titolo III del Regolamento**

Tutte le spese necessarie all'applicazione del Regolamento sono a carico dell'Ente che, a richiesta dei Consigli Provinciali dell'Albo dei Consulenti del Lavoro, potrà concedere congrui anticipi.

Articolo 36
Ricorso sulla validità delle elezioni

Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti a componenti degli Organi dell'Ente, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali, relative all'elezione dell'Assemblea dei Delegati, al Consiglio di Amministrazione avverso la validità delle operazioni elettorali, relative al Consiglio di Amministrazione, ad un apposito Collegio giudicante composto dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, dal Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente e dal Direttore Generale dell'Ente.

Sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio giudicante decidono in via definitiva nel termine di centoventi giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.